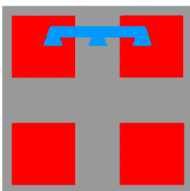




COMUNE DI URANO



REGIONE PIEMONTE



PROVINCIA DEL V.C.O.

COMUNE DI AURANO

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE DI STRADE
INTERNE ALL'ABITATO DEL COMUNE DI AURANO, CONSISTENTI NEL
RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE COSTITUITA
DA ACCOLTELLATO IN PIETRA LOCALE

Committenza:

Comune di AURANO

Progetto:

PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO

SCHEMA CONTRATTO D'APPALTO

Progettazione:

FALCIOLA ARCH. GIOVANNA
n.250 Ordine Architetti Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori Novara e VCO

Via Bonomelli n°16
28845 DOMODOSSOLA (VB)

tel/fax 0324 249322
email: studiotecnicofalciola@gmail.com

FALCIOLA ING. FRANCO
n.123 Ordine Ingegneri VCO

Via Bonomelli n°16
28845 DOMODOSSOLA (VB)

tel/fax 0324 249322
email: studiotecnicofalciola@gmail.com

Visti:

Dott. Ing. FRANCO FALCIOLA
Albo Ingegneri V.C.O. n. 123
28845 DOMODOSSOLA (VB)
Via Bonomelli 16 - Tel./Fax 0324/249322

Tavola n°:

I

Data: AGOSTO 2020

Agg:

Committenza:

Repubblica Italiana
Comune di Aurano
Provincia del Verbano Cusio Ossola

Repertorio n. _____

Contratto d'appalto dei lavori di **LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE DI STRADE INTERNE ALL'ABITATO DEL COMUNE DI AURANO, CONSISTENTI NEL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE COSTITUITA DA ACCOLTELLATO IN PIETRA LOCALE** (CUP _____ - _____).

L'anno _____, addì _____ del mese di _____, in _____, nella Sede Municipale sita in _____, n. _____, davanti al sottoscritto _____, Segretario Comunale autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si sono costituiti:

- da una parte, il signor _____ (codice fiscale _____), nato a _____ il giorno _____, residente in _____, via _____ n. _____, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse del comune di Aurano (partita IVA _____) che rappresenta, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Stazione appaltante";
- dall'altra, il/la signor/signora _____ (codice fiscale _____), nato a _____ il giorno _____, residente in _____, via _____ n. _____, che interviene al presente atto non in proprio, ma in qualità di _____ e rappresentante legale dell'impresa _____, con sede in _____, via _____ n. (partita IVA _____), iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura del _____ (numero di iscrizione e codice fiscale _____ - numero iscrizione repertorio economico amministrativo (R.E.A.) _____), di seguito nel presente atto denominata semplicemente "Appaltatore".

Della cui identità e della piena capacità delle sopra costituite parti, io, Segretario Comunale rogante, sono personalmente certo.

Premesso che con determinazione del Responsabile del Servizio n. _____ in data _____, è stato stabilito di affidare i lavori all'impresa _____, con sede in _____, via _____ n. _____, per l'importo complessivo di euro _____ (oltre IVA), di cui euro _____ per lavori a misura, al netto del ribasso offerto del _____% (_____ per cento), ed euro _____ per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

- il possesso dei requisiti dell'Appaltatore è stato verificato positivamente, con la conseguente efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 32, commi 7 e 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di seguito nel presente atto denominata semplicemente "Codice dei contratti";
- non si applica il termine dilatorio per la stipulazione del contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 10, del Codice dei contratti;

(in alternativa)

- il termine dilatorio per la stipulazione del contratto è scaduto il giorno _____, ai sensi del combinato disposto degli articoli 32, comma 9, e 76, comma 5, lettera), del Codice dei contratti;
- ai sensi dell'articolo 31 del Codice dei contratti, il responsabile unico del procedimento e l'Appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità;

- la Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 90, comma 9, lettera b), e dell'allegato XVII, punto 1, lettera i), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ha acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- è intenzione delle parti come sopra costituite tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi.

Tutto quanto sopra premesso e confermato, da ritenersi parte integrante e sostanziale, si stipula e si conviene quanto segue.

Titolo I – Disposizioni generali

Articolo 1 – Oggetto del contratto

1. La Stazione appaltante concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, con particolare riferimento al Capitolato speciale d'appalto, nonché all'osservanza della disciplina di cui al Codice dei contratti e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Regolamento generale"), nei limiti della sua applicabilità.
2. Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall'articolo 1, comma 6. del Capitolato speciale d'appalto.
3. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge 136/2010:
 - a) il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: _____;
 - b) il Codice identificativo della gara (CIG) è il seguente; _____.

Articolo 2 – Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale ammonta a euro complessivo di euro _____ (oltre IVA), di cui euro _____ per lavori a misura, al netto del ribasso offerto del _____% (_____ per cento), ed euro _____ per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
3. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera eeeee), del Codice dei contratti, e 43, commi da 3 a 10, del Regolamento generale; pertanto, si procederà all'applicazione alle quantità effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite dei prezzi unitari dell'elenco prezzi contrattuale di cui al successivo articolo 3, comma 2, depurati del ribasso contrattuale offerto dall'Appaltatore.

Articolo 3 – Condizioni generali del contratto

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. È parte integrante del contratto e costituisce vincolo contrattuale inderogabile l'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali è applicato il ribasso contrattuale.
3. Il capitolato speciale d'appalto e il computo metrico estimativo sono parte integrante del contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 14-bis, del Codice dei contratti. Tuttavia, non costituiscono vincolo contrattuale le quantità esposte nel computo metrico estimativo, per le quali vale quanto previsto al precedente articolo 2, comma 3, né lo costituiscono i prezzi unitari esposti nello stesso computo metrico estimativo, per i quali vale quanto previsto al precedente comma 2.
4. L'Appaltatore ha dichiarato di applicare al proprio personale il contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore _____ nonché i contratti integrativi e territoriali per la Provincia _____.

5. Il Capitolato speciale d'appalto allegato al progetto posto a base di gara costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto e l'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di conoscerlo nei minimi dettagli e di accettarlo integralmente senza ulteriori assensi e senza riserva alcuna. Per quanto non previsto direttamente dal predetto Capitolato speciale d'appalto trova applicazione il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 7 marzo 2018, n. 49 (Regolamento recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni di direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione").

Articolo 4 – Domicilio e rappresentanza dell'Appaltatore, direzione del cantiere

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del Capitolato generale d'appalto approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 145 in data 19/4/2000 (di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Capitolato generale d'appalto"), l'Appaltatore ha comunicato il domicilio eletto.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del Capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'Appaltatore saranno effettuati presso il tesoriere della Stazione appaltante, previa emissione di mandati di pagamento.
3. Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti, del Capitolato generale d'appalto, il/la signor/signora _____ è autorizzato/a per conto dell'Appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo.
4. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sui conti bancari comunicati alla Stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.
5. L'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 4 del Capitolato generale d'appalto, ha comunicato che condurrà i lavori personalmente.

(in alternativa)

5. L'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 4 del Capitolato generale d'appalto, ha comunicato che non condurrà i lavori personalmente, conferendo mandato con rappresentanza, per atto pubblico, depositato presso la Stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.
6. L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.
7. La Stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'Appaltatore, previa motivata comunicazione.
8. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti, deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore alla Stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

Titolo II – Rapporti tra le parti

Articolo 5 – Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

(opzione 1: inizio lavori dopo la stipula del contratto)

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 30 (trenta) giorni dalla predetta stipula.

(opzione 2: inizio lavori prima la stipula del contratto)

1. I lavori, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, periodi terzo e quinto, e comma 13, del Codice dei contratti, sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto per i motivi descritti nel verbale di consegna, che qui si intende integralmente riportato.
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni **90** (novanta) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

3. Per la disciplina di ogni ulteriore aspetto valgono le disposizioni previste nel Capitolato speciale d'appalto, in particolare negli articoli 13, 14 e 21.

Articolo 6 – Penale per i ritardi

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all'1,00 per mille (euro uno per ogni mille) dell'importo contrattuale.
2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, nel ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.
3. Sono previsti addebiti e penali straordinarie per gravi inadempimenti, diversi dal ritardo di cui al comma 1, per le cause, nella misura alle condizioni di cui all'articolo 56 del Capitolato speciale d'appalto, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare, autonome e ulteriori rispetto a misure sanzionatorie previste da altre disposizioni di legge, di regolamento o del medesimo Capitolato speciale, con particolare riferimento, ma non solo, a violazioni o inadempimenti: a) in materia di sicurezza e salute nei cantieri e nelle materie connesse; b) delle modalità esecutive, accettazione dei materiali, ordini del Direttore dei lavori; c) degli obblighi di comunicazione; d) di altre obbligazioni descritte o richiamate dal Capitolato speciale.
4. Per la disciplina di ogni ulteriore aspetto valgono le disposizioni previste nel Capitolato speciale d'appalto, in particolare negli articoli 19 e 21.

Articolo 7 – Sospensioni e riprese dei lavori

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del Direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del Codice dei contratti.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.
3. Se l'Appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'Appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori se l'Appaltatore intende far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'Appaltatore alcun compenso e indennizzo.
5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

6. Per la disciplina di ogni ulteriore aspetto valgono le disposizioni previste nel Capitolato speciale d'appalto, in particolare nell'articolo 16.

Articolo 8 – Oneri a carico dell'Appaltatore

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del Capitolato generale.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'Appaltatore le spese per:
 - a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
 - b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
 - d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
 - e) le vie di accesso al cantiere;
 - f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
 - g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
 - h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del Capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
6. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato nonché quanto previsto dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106.
7. Sono altresì a carico dell'Appaltatore gli oneri previsti all'articolo 30 del presente contratto.

8. Per la disciplina di ogni ulteriore aspetto valgono le disposizioni previste nel Capitolato speciale d'appalto, in particolare nell'articolo 60.

Articolo 9 – Contabilità dei lavori

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.
3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni previste nel decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 7 marzo 2018, n. 49 (Regolamento recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni di direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione").
5. I costi di sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.
6. Per la disciplina di ogni ulteriore aspetto valgono le disposizioni previste nel Capitolato speciale d'appalto, in particolare nel Capo 4 (Contabilizzazione dei lavori).

Articolo 10 – Invariabilità del corrispettivo

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, comma 1, del codice civile.

Articolo 11 – Variazioni al progetto e al corrispettivo

1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del Codice, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.
2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all'articolo 43, comma 8, del Regolamento generale.
3. Per la disciplina di ogni ulteriore aspetto valgono le disposizioni previste nel Capitolato speciale d'appalto, in particolare nell'articolo 39.

Articolo 12 – Anticipazione

1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, è dovuta all'Appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto da erogare entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.
2. Per la disciplina di ogni ulteriore aspetto valgono le disposizioni previste nel Capitolato speciale d'appalto, in particolare nell'articolo 27.

Articolo 13 – Pagamenti in acconto

1. All'Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato speciale d'appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 30, comma 5-bis, del Codice dei contratti e dell'importo delle rate di acconto precedenti, non inferiore al 20% (venti per cento), dell'importo contrattuale, costituito dall'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

2. Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell'Appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori; sono inoltre fatte salve le eventuali ritenute provvisorie in seguito all'applicazione delle eventuali penali di cui all'articolo 6 del presente contratto, che saranno contabilizzate in via definitiva e salvo conguaglio in sede di conto finale. Sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.
3. In deroga alla previsione del comma 1:
 - a) non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso l'importo residuo è liquidato col conto finale;
 - b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 30 giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'Appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
4. Per la disciplina di ogni ulteriore aspetto valgono le disposizioni previste nel Capitolato speciale d'appalto, in particolare nell'articolo 28.

Articolo 14 – Pagamenti a saldo

1. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'Appaltatore in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
2. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.
3. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, emessa nei termini e alle condizioni che seguono: a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge e, altresì, del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni; b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione.
4. Sull'importo della rata di saldo è operata, se del caso, la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.
5. Per la disciplina di ogni ulteriore aspetto valgono le disposizioni previste nel Capitolato speciale d'appalto, in particolare nell'articolo 29.

Articolo 15 – Ritardo nel pagamento delle rate di acconto e di saldo

1. Per la disciplina di ogni ulteriore aspetto valgono le disposizioni previste nel Capitolato speciale d'appalto, in particolare nell'articolo 31.

Articolo 16 – Regolare esecuzione e gratuita manutenzione

1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e deve essere approvato dalla Stazione appaltante.
2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; il silenzio della Stazione appaltante protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

5. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di regolare esecuzione; resta nella facoltà della Stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
6. Per la disciplina di ogni ulteriore aspetto valgono le disposizioni previste nel Capitolato speciale d'appalto, in particolare negli articoli 57, 58 e 59.

Articolo 18 – Risoluzione del contratto

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi di cui all'articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti.
2. La Stazione appaltante deve di risolvere il contratto nei casi di cui all'articolo 108, comma 2, del Codice dei contratti e all'articolo 56 del Capitolato speciale d'appalto.
3. La stazione appaltante risolve altresì il contratto nei casi previsti dall'articolo 108, commi 3 e 4, del Codice dei contratti, e può risolvere il contratto in tutti gli altri casi previsti dal Capitolato speciale d'appalto.
4. L'appaltatore è sempre tenuto al pagamento delle penali e al risarcimento dei danni a lui imputabili; si applica altresì l'articolo 108, commi da 5 a 9, del Codice dei contratti.
5. Per la disciplina di ogni ulteriore aspetto valgono le disposizioni previste nel Capitolato speciale d'appalto, in particolare nell'articolo 56.

Articolo 19 – Definizione delle controversie

1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso tra quelli di cui al comma 2, il responsabile del procedimento esperisce un tentativo di accordo bonario, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formulando all'Appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare nei termini di legge.
2. La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:
 - a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti;
 - b) che il loro importo non sia inferiore al 5% né superiore al 15% dell'importo contrattuale.
3. La procedura può essere reiterata. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di regolare esecuzione.
4. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 7 marzo 2018, n. 49 (Regolamento recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni di direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione"), le modalità per l'iscrizione delle riserve da parte dell'Appaltatore e della relativa gestione, sono disciplinate inderogabilmente dal Capitolato speciale d'appalto.
5. È sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei contratti.
6. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria al Tribunale ordinario del Foro competente per territorio in relazione alla sede della Stazione appaltante, con esclusione della competenza arbitrale.
7. L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

8. Per la disciplina di ogni ulteriore aspetto valgono le disposizioni previste nel Capitolato speciale d'appalto, in particolare negli articoli 50, 51 e 52.

Titolo III – Adempimenti contrattuali speciali

Articolo 20 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura previsti dall'ordinamento, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
5. È stato acquisito, ai sensi dell'articolo 90, comma 9, lettera b), e dell'allegato XVII, punto 1, lettera i), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Articolo 21 – Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. L'Appaltatore ha depositato presso la Stazione appaltante la documentazione indicata nell'articolo 42 del Capitolato speciale d'appalto.
2. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al responsabile del procedimento gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1.
3. Per la disciplina di ogni ulteriore aspetto valgono le disposizioni previste nel Capitolato speciale d'appalto, in particolare nel Capo 8 (Disposizioni in materia di sicurezza).

Articolo 22 – Adempimenti in materia antimafia e in materia penale

1. Ai sensi del decreto legislativo 159/2011, si prende atto che in relazione all'Appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui agli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia.
2. Ai fini del comma 1, è stata acquisita la dichiarazione, sottoscritta e rilasciata dallo stesso Appaltatore, circa l'insussistenza delle situazioni ostative.

Articolo 23 – Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della Stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste nel Capitolato speciale d'appalto, in particolare nel Capo 9 (Disciplina del subappalto).

(in alternativa se l'aggiudicatario ha dichiarato di non avvalersi del subappalto oppure non ha indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)

2. Non è ammesso il subappalto.

(in caso di garanzia fideiussoria intera)

Articolo 24 – Garanzia definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha costituito la garanzia definitiva, mediante atto di fideiussione rilasciato in data _____ dalla società _____, agenzia di _____, per un importo di euro _____ determinato con le modalità previste nell'articolo 36 del Capitolato speciale d'appalto cui si rinvia per ogni ulteriore aspetto.

(in caso di garanzia fideiussoria ridotta)

Articolo 24 – Garanzia definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha costituito la garanzia definitiva, mediante atto di fideiussione rilasciato in data _____ dalla società _____, agenzia di _____, per un importo di euro _____ determinato con le modalità previste negli articoli 36 e 37 del Capitolato speciale d'appalto cui si rinvia per ogni altro ulteriore aspetto.

(in caso di presentazione della polizza prima della stipulazione del contratto)

Articolo 25 – Obblighi assicurativi

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti l'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'Appaltatore ha prodotto a tale scopo un'assicurazione, con polizza fideiussoria rilasciata in data _____ dalla società _____, agenzia di _____, per l'importo indicato nel bando di gara.
3. L'Appaltatore ha stipulato inoltre, con la stessa polizza, un'assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per un massimale di euro _____.
4. Per la disciplina di ogni ulteriore aspetto valgono le disposizioni previste nel Capitolato speciale d'appalto, in particolare nell'articolo 38.

(in caso di mancata presentazione della polizza prima della stipulazione del contratto)

Articolo 25 – Obblighi assicurativi

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti l'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'Appaltatore a tale scopo è obbligato a produrre almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori un'assicurazione stipulata mediante polizza fideiussoria per l'importo indicato nel bando di gara.
3. L'Appaltatore dovrà stipulare inoltre, con la stessa polizza, un'assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per un massimale non inferiore a euro 500.000,00.
4. Per la disciplina di ogni ulteriore aspetto valgono le disposizioni previste nel Capitolato speciale d'appalto, in particolare nell'articolo 38.

Articolo 26 – Tracciabilità dei pagamenti

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge 136/2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo

di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, del presente capitolato e per la richiesta di risoluzione di cui all'articolo 29, comma 4, del presente capitolato.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento: a) per pagamenti a favore dell'Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità; b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1; c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge 136/2010: a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della legge 136/2010; b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 54, comma 2, lettera b), del Capitolato speciale d'appalto.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Titolo IV – Disposizioni finali

Articolo 27 – Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al decreto legislativo 104/2010.
2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto legislativo 104/2010.

3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo 104/2010.

Articolo 28 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto: a) il Capitolato speciale d'appalto; b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni; c) l'elenco dei prezzi unitari; d) i piani di sicurezza previsti dal decreto legislativo 81/2008; e) il cronoprogramma; f) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 24 e 25; g) il Capitolato generale, approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 145 in data 19/4/2000, per quanto non previsto nel Capitolato speciale d'appalto.
2. I documenti elencati al precedente comma 1, lettere a) e c) sono allegati al presente contratto. Gli altri documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo parte integrante e sostanziale del contratto, sottoscritti dalle parti, sono conservati dalla Stazione appaltante presso l'ufficio di segreteria.

Articolo 29 – Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti e il Regolamento generale, in quanto applicabile.
2. L'Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 165/2001.

Articolo 30 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione appaltante.

Questo atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è composto da numero ____ (____) fasciate di cui n. ____ (____) per intero, viene da me, Ufficiale Rogante, pubblicato mediante lettura fattane alle parti, omettendone quella degli allegati di cui i comparenti dichiarano di aver già preso conoscenza in precedenza, che, a mia richiesta, l'hanno dichiarato conforme alle loro volontà ed insieme con me lo sottoscrivono in segno di accettazione, con modalità di firma digitale (la cui validità del certificato è stato da me verificata) ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 62 (Codice dell'amministrazione digitale).

Per il Comune di _____ firmato digitalmente

Per l'Impresa _____ firmato digitalmente

Il Segretario Comunale Dott. _____ firmato digitalmente